



**federambiente**

Addì 30 giugno 2008, in Roma

Federambiente, rappresentata dal Presidente Daniele Fortini, dal Coordinatore dell'Area Risorse Umane Giuseppe Mulazzi, dal Dirigente del Servizio Lavoro Marco Pietrangelo e con l'assistenza dei Dirigenti aziendali: Sauro Agati, Roberto Celli, Luciano Cedrone, Nicolò Gervasi, Carlo Lupoli, Loreno Mancini, Bruno Moretti, Gianpietro Penzo, Andrea Rapisardi, Stefano Salati e con la collaborazione di Annamaria Caputi – collaboratrice del Servizio Lavoro

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

FP-CGIL rappresentata da Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti;

FIT-CISL rappresentata da Claudio Claudiani, Enrico Caruso, Angelo Curcio;

UILTRASPORTI rappresentata da Giuseppe Caronia, Claudio Tarlazzi, Paolo Modi, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari;

FLADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Vittorio D'Albero, Luigi Verzicco

tenuto conto di quanto concordato nel Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL, sottoscritto il 5 aprile 2008, hanno stipulato, ai sensi del Protocollo 23.7.1993, il presente Accordo che definisce il rinnovo del CCNL 22.5.2003, scaduto il 31.12.2006, sia per la parte normativa che per la parte retributiva per il periodo 1.1.2007 - 31.12.2010.

FP-CGIL Carlo Podda  
Franca Peroni  
FIT-CISL Claudio Claudiani  
Angelo Curcio

UILTRASPORTI  
Giuseppe Caronia

FLADEL  
Francesco Garofalo

## PREMESSA

Nel procedere alla stipulazione del presente Accordo

### le Parti stipulanti

convengono di costituire un Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, alla luce dei recenti dispositivi emanati dal Governo.

Federambiente e le OO.SS. ribadiscono l'intendimento di porre al centro della propria azione il tema della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei posti di lavoro, in un quadro di garanzie che rafforzi l'informazione e la formazione sugli eventuali rischi connessi alle attività dei servizi ambientali e territoriali. Su tale progetto, le parti concordano di coinvolgere tutti gli associati, le Istituzioni e l'Ance, al fine di incrementare e rendere più efficaci le iniziative formative delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal proposito, le aziende associate a Federambiente verseranno al Fondo un importo pari a euro 1,00 per ciascun lavoratore, per 14 mensilità, allorquando saranno formalizzate le specifiche intese.

Al fine di rendere operativo e funzionale il Fondo, le parti attiveranno una gestione bilaterale dello stesso.

Le parti, inoltre, convengono di istituire un Osservatorio nazionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con compiti di analisi e monitoraggio dello stato di applicazione nelle aziende della vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Ciò premesso, le parti, in relazione al rinnovo del CCNL 22.5.2003 e con l'obiettivo di realizzare il CCNL unico di settore attraverso il superamento dei differenziali normativi ed economici esistenti, concordano quanto segue.

\* \* \*

The page contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. On the right side, there are two columns of signatures. The top row of the right side has two signatures, and the middle row has two more. Below these, there are several more signatures, some appearing to be initials or very stylized names. The signatures are spread across the lower half of the page, below the main text.

## PARTE NORMATIVA

1) I seguenti documenti contrattuali denominati:

- **Allegato n. 1** – 22 giugno 2007 – Sistema di relazioni industriali (art. 1)
- **Allegato n. 2** – 14 novembre 2007 – Ambito di applicazione (art. 3) e Capitolo III Forme del rapporto di lavoro (artt. 10, 11, 12, 13, 13bis);
- **Allegato n. 3** – 30 novembre 2007 – Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali (art. 8);
- **Allegato n. 4** – 5 aprile 2008 – Capitolo IV Classificazione unica del personale (art. 14)

costituiscono parti integranti del presente Accordo di rinnovo, con le modifiche e le integrazioni di seguito evidenziate.

2) Le disposizioni di cui agli Allegati nn. 1, 2 e 4 unitamente a quanto disciplinato dagli Allegati 5 e 6 al presente Accordo, entrano in vigore a decorrere dall'1.5.2008. Le disposizioni di cui all'allegato 3, entrano in vigore a far data dal 30 giugno 2008. Restano ferme le condizioni stabilite nell'Allegato 7 per quanto attiene agli Allegati 1, 2, 3 e 4.


### • Modifiche all'Allegato 2 (14 novembre 2007)

Con riferimento all'art. 3 "Ambito di applicazione", le parti concordano di porre in calce al Capitolo II la seguente nota a verbale:

"Nota a verbale

In relazione ai servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, di cui al punto 1, lettera e) dell'art. 3, le parti demandano alla Commissione nazionale per l'interpretazione delle norme contrattuali, di cui all'art. 71 del CCNL 22.5.2003, la valutazione e l'interpretazione autentica di specifiche richieste avanzate dalle parti, riguardante le attività di manutenzione di officina e di impianti previste dai contratti di fornitura di servizi, non stabilmente strutturate nel ciclo produttivo."

Con riferimento alle tipologie dei contratti di lavoro di cui al Capitolo III del CCNL nonché alla definizione dei piani formativi individuali (PFI) relativi al contratto di apprendistato, le parti convengono di rincontrarsi tempestivamente al fine di provvedere, entro il 31 luglio 2008, alle necessarie armonizzazioni delle clausole contrattuali con le disposizioni recate al riguardo dalla legge n. 247/2007 e dai successivi provvedimenti legislativi, nonché alla redazione dei predetti PFI.



- **Modifiche all'Allegato 3 (30 novembre 2007)**

La norma transitoria in calce all'Allegato 3 del 30 novembre 2007 è così sostituita:

“I contratti di cui al presente articolo, relativi ai servizi ambientali di cui all'art.3 punto 1 del vigente CCNL, in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo del CCNL del 22 maggio 2003, sono fatti salvi fino alla loro scadenza.

I contratti, relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3 punto 1, stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo del CCNL 22.5.2003, nonché eventuali proroghe di contratti di cui al comma precedente, sono disciplinati dalle norme del presente articolo che entrano in vigore alla data di sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo stesso, mentre le norme previste al punto 1, lettera d) ed al punto 6 del presente articolo, entrano in vigore ed hanno piena efficacia a far data dal 1° maggio 2010, anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data”.

In calce alla Norma transitoria di cui all'Allegato 3 va inserita la seguente Dichiarazione delle parti stipulanti:

“Le parti, in relazione alle novità recate dall'articolo sulle esternalizzazioni, convengono di svolgere, nell'arco di vigenza del CCNL, un monitoraggio della normativa definita, allo scopo di verificarne l'applicazione data dalle aziende e le eventuali problematiche insorte.

I dati rilevati saranno oggetto di esame in sede nazionale allo scopo di valutare gli effetti che ne derivano per il settore e di concordare le opportune iniziative”.

- **Modifiche all'Allegato 4 (5 aprile 2008)**

- Con riferimento alla declaratoria del 3° livello professionale dell'Area Conduzione, di cui all'Allegato 4 del 5 aprile 2008, le Parti concordano il seguente chiarimento da porre in calce alla medesima declaratoria:

“Chiarimento a verbale.

Con riguardo alle attività di raccolta del conducente operatore unico, la specificazione della capacità massima di 30 litri deve intendersi riferita ai soli contenitori”.

- Con riferimento a quanto convenuto nell'Accordo del 5 aprile 2008, le parti convengono di effettuare una verifica tecnica su specifiche figure professionali entro il 31 luglio 2008.

La verifica dovrà tenere conto dei processi di innovazione e di sviluppo tecnologico, nonché delle modalità di allocazione e riallocazione delle risorse umane, che costantemente interessano le aziende del settore e che determinano situazioni organizzative e gestionali in progressivo e rapido mutamento, con conseguenti nuove modalità e tipologie di lavoro.

Nell'ambito di tale verifica, le parti convengono, altresì, di definire l'inquadramento dei lavoratori di Veneto Agricoltura.

- Per quanto attiene alle figure professionali degli addetti ai servizi funerari e cimiteriali, previste nella classificazione del personale, nell'area spazzamento e raccolta, inquadrate nel 3° livello, tra i profili esemplificativi come “operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria”, le parti convengono quanto segue:

per quanto attiene al trattamento economico, si farà riferimento al CCNL Federutility, per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, adeguandone automaticamente gli

incrementi retributivi a decorrere dalla retribuzione di maggio 2008, avuto riguardo alle decorrenze e quantità ;

- per quanto attiene alla parte normativa, si farà riferimento al CCNL Federambiente, prevedendone una sezione speciale per i seguenti istituti contrattuali:

- a) scatti di anzianità
- b) sistema indennitario
- c) maggiorazioni
- d) orario di lavoro settimanale
- e) pronto intervento e reperibilità
- f) divisore
- g) definizione trattamento economico
- h) alloggio
- i) TFR
- l) regolamentazione esercizio diritto di sciopero

Le parti convengono, altresì, la corresponsione a titolo di "una tantum", pari a euro 2.572,00 riferita al 3° livello, parametro 145, non utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, compreso il TFR.


Il suddetto importo di euro 2.572,00, da parametrare per tutti i livelli, come da tabella sotto riportata, è relativo al periodo pregresso 1.01.2007 – 30.4.2008 e va corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati nel sopraccitato periodo pregresso, con assorbimento dell'eventuale IVC erogata, secondo le seguenti scansioni:

- euro 450,00 con le competenze del mese di luglio 2008 per il personale in forza al 1° luglio 2008;
- euro 450,00 con le competenze del mese di settembre 2008 per il personale in forza al 1° settembre 2008;
- euro 1.000,00 con le competenze del mese di novembre 2008 per il personale in forza al 1° novembre 2008;
- euro 672,00 con le competenze del mese di febbraio 2009 per il personale in forza al 1° gennaio 2009.

Il totale degli importi che le imprese abbiano eventualmente corrisposto a titolo di acconto o ad altro titolo, dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dagli importi economici fissati nel presente Accordo.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.

Ferma restando la modalità di recupero automatico salariale in riferimento al rinnovo del CCNL Federutility, la somma di cui alla tabella successiva è da ritenersi riferita al periodo 1.01.05-30.04.08.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a row. The signatures are stylized and vary in length and complexity. They appear to be the signatures of representatives from different unions, as indicated by the text above. The signatures are written on a white background.

		IMPORTO UNA TANTUM	1° tranche	2° tranche	3° tranche	4° tranche
Gruppo	Parametro					
Q (ex QS)	350	€ 6.208,28	€ 1.086,21	€ 1.086,38	€ 2.413,79	€ 1.621,90
Q (ex Q parametro 305 )	305	€ 5.410,07	€ 946,55	€ 946,49	€ 2.103,45	€ 1.413,58
8° (ex A.1)	260	€ 4.611,86	€ 806,90	€ 806,84	€ 1.793,10	€ 1.205,03
7° (ex A.2)	230	€ 4.079,72	€ 713,79	€ 713,76	€ 1.586,21	€ 1.065,96
6° (ex B.1)	208	€ 3.689,49	€ 645,52	€ 645,49	€ 1.434,48	€ 964,00
5° (ex B.2)	190	€ 3.370,21	€ 589,66	€ 589,63	€ 1.310,34	€ 880,58
4° super ( ex C.1 parametro 172)	172	€ 3.050,92	€ 533,79	€ 533,79	€ 1.186,21	€ 797,14
4° ( ex C.2 parametro 159)	159	€ 2.820,33	€ 493,45	€ 493,43	€ 1.096,55	€ 736,90
3° super (ex C.3 parametro 152)	152	€ 2.696,17	€ 471,72	€ 471,72	€ 1.048,28	€ 704,45
3° ( ex D.1 parametro 145)	145	€ 2.572,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 1.000,00	€ 672,00
2° (ex D.2)	133	€ 2.359,14	€ 412,76	€ 412,74	€ 917,24	€ 616,41
1° (ex D.3)	100	€ 1.773,79	€ 310,34	€ 310,35	€ 689,66	€ 463,45

#### QUADRI FEDERAMBIENTE

- Con riferimento alla declaratoria del livello Q (quadri), le parti convengono di integrarla come segue :

I dipendenti in forza al 1° maggio 2008 che appartengono alla categoria dei Quadri, in quanto loro già attribuita formalmente nel livello 8° dell'Area Tecnica-amministrativa, mantenendo detta categoria sono inquadrati dalla stessa data nel nuovo livello Q (Quadri), ferme restando le funzioni già rivestite.

A seguito dell'inquadramento nel nuovo livello Q, l'indennità di funzione viene assorbita, fino a concorrenza, nell'ambito dell'incremento retributivo derivante dal nuovo parametro 230.

Dalla stessa data del 1° maggio 2008, viene attribuita un'indennità di funzione, erogata per 14 mensilità, così definita:

- euro 120,00 a far data dal 1° maggio 2008;
- euro 135,00 a far data dal 1° novembre 2010.

Rimangono invariati i successivi punti della declaratoria.

*[Handwritten signatures and initials are present in this section, including names like 'Gey', 'Lep', and others.]*

## AREA OFFICINA E SERVIZI GENERALI

### LIVELLO 5: SECONDO PROFILO ESEMPLIFICATIVO

Relativamente al secondo profilo esemplificativo, del livello V, dell'Area officina e servizi generali, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale e amministrativa”.

### DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE IN CALCE ALL'ALLEGATO 4 (5. 4. 2008) all'Allegato all'Accordo nazionale 5.4.2008

Le disposizioni n. 1, 2 e 3 sono così sostituite:

1. Ai dipendenti in forza al 1° maggio 2008, inquadrati alla data del 30.4.2008, in un livello superiore a quello stabilito dall'Allegato 4 all'Accordo nazionale 5.4.2008 sono riconosciuti convenzionalmente il livello d'inquadramento e il trattamento retributivo in atto al 30.4.2008. Nel presupposto di tale riconoscimento convenzionale, i predetti dipendenti svolgono, oltre alle mansioni già rivestite, anche quelle previste dalle nuove disposizioni dell'art. 14. La garanzia di cui al presente comma trova applicazione nei confronti dei predetti lavoratori anche nel caso di successive innovazioni o modificazioni organizzative delle attività dell'Area di appartenenza.

\* \* \*

Le parti stipulanti concordano, altresì, di incontrarsi entro il 31 luglio 2008 per confrontarsi in materia di formazione e salute e sicurezza del lavoro, al fine di una implementazione delle regolamentazioni in vigore.



Entro la stessa data, le parti definiranno la specifica normativa relativa alla Carta di Qualificazione del Conducente.

\* \* \*

### Art. 6 – Passaggio di gestione

#### DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI




Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto di aver proceduto, nel corso di numerose sessioni di trattativa, ad un confronto approfondito della problematica relativa al passaggio diretto ed immediato del personale per avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi, con l'obiettivo di proceduralizzare detto passaggio al fine di una migliore tutela delle imprese nel mercato, delle lavoratrici, dei lavoratori, nonché nell'obiettivo di rendere possibile il passaggio stesso tra imprese che fanno riferimento a sistemi contrattuali diversi.



La discussione ha prodotto una serie di proposte di testo, anche nell'altro tavolo negoziale di Fise Assoambiente. Nell'intento di completare il processo di unificazione contrattuale e di pervenire, quindi, ad un'unica e definitiva stesura dell'articolo contrattuale riguardante il passaggio di gestione, le parti convengono sulla opportunità di costituire un tavolo unico negoziale con i rappresentanti di Fise Assoambiente, impegnandosi a raggiungere una formale intesa.

Nelle more, resta vigente la disciplina di cui all'articolo 6 "Passaggio di gestione" del CCNL 22.5.2003.

\* \* \*





**Art. 7 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale**

L'impresa, anche aggiudicataria dell'appalto/affidamento, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con la R.S.U. o in mancanza con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti per passaggio diretto e immediato ai sensi del precedente articolo 6.

\* \* \*

**Art. 14 – Sistema di classificazione unica.**

A decorrere dall'1.5.2009, il periodo di permanenza nella posizione parametrica "B" per il passaggio alla posizione parametrica "A", di cui all'art. 14 commi 4 e 4.1 della lett. B) "Posizioni parametriche del sistema di classificazione" del CCNL 22.5.2003, è pari a cinque anni.

\* \* \*


A collection of handwritten signatures and initials in various styles, including 'JLR', 'Dunfer', 'Csy', 'JLR', 'R', 'L', 'S', 'G', 'H', 'A', 'G'.

**CAP. V - ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA', RIPOSI, FERIE**

**L'art. 17 del CCNL 22.5.2003 è sostituito dal seguente:**

“Art. 17 – Orario di lavoro

1. La durata dell'orario normale settimanale di lavoro è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
2. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore.
3. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore.
4. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
6. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
7. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
9. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
10. Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno quattro ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le aziende potranno articolare diversamente i turni, previo esame congiunto con le OO.SS. aziendali.

- 
11. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
  12. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.
  13. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro.
  14. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.


#### Art. 17 bis – Riposo giornaliero

“Il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore”.

\* \* \*

#### Art. 18 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile

L'art. 18 del CCNL 22.5.2003 è modificato come segue.

- 
- Al comma 3, lett. a) la frase “fino a un massimo di 8 ore” è sostituita dalla frase “fino a un massimo di 10 ore”.
  - Al comma 3, lett. b) la frase “fino a un massimo di 45 ore” è sostituita dalla frase “fino a un massimo di 50 ore”.
  - Al comma 4, la frase “rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art.17 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore pro capite annue ...” è sostituita dalla frase “rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 17 e fino a 50 ore settimanali per un massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base parametrica oraria maggiorata del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore.”.

- Il comma 13 è soppresso.
- Restano invariati i restanti commi.

\* \* \*

#### Art. 19 – Lavoro straordinario, notturno, festivo

1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 17, comma 1 .
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
  - del 31% per prestazioni feriali;
  - del 65% per prestazioni festive;
  - del 50% per prestazioni notturne;
  - del 75% per prestazioni notturne – festive.
3. Le prestazioni procapite annue di lavoro straordinario sono pari a 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo.
4. Le prestazioni lavorative rese nelle prime 26 ore feriali del monte annuo individuale di 200 ore di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
  - del 50% in caso di festivo diurno;
  - del 75% in caso di festivo notturno.
7. Si considera lavoro notturno quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
8. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%.
9. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno quello delimitato dal terzo turno (22,00/06,00).
10. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
11. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.

12. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

13. I trattamenti di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

14. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l'azienda fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.

\* \* \*

#### **Art. 20 bis – Riposo settimanale**

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, le parti convengono quanto segue:

1. Il lavoratore ha diritto, di norma, ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive.
2. Tale riposo settimanale coincide, di regola, con la domenica e si cumula con le ore di riposo giornaliero.
3. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelaborato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
4. Sono consentite la collocazione nonché modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato.
5. Per il personale addetto, anche in servizio di reperibilità, ai servizi ambientali di cui all'art. 3 del presente CCNL, il riposo settimanale può essere fissato, di norma, in un giorno diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo. In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno feriale lavorativo mentre è considerato giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale compensativo.
6. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.

7. Per il personale addetto a turni avvicendati, l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della successiva".

#### Art. 21 - Giorni festivi

A) Per il personale assunto a far data dal 1° maggio 2008, i punti 11 e 12 dell'art. 21 "Giorni festivi" del CCNL 22.5.2003, vengono sostituiti dai seguenti:

1. In sostituzione delle festività religiose soppresse ai sensi dell'art. 1 della l. 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l'anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora le festività religiose soppresse, di cui al comma 1, cadano nel periodo annuale di servizio; fermo restando che ai presenti fini a nulla rilevano le festività soppresse del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).

B) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell'art. 21 CCNL 22.5.2003.

Per lo stesso personale, a cui in applicazione della "Dichiarazione delle parti stipulanti" in calce all'art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti.

Gli importi annuali riportati nella sottostante tabella vengono corrisposti come EDR nei mesi di luglio 2008, gennaio 2009 e gennaio 2010, in ragione di ogni giornata di ferie recuperata.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Cy'. In the center, there is a signature that looks like 'V.R.'. To the right of that, there are several smaller, more scribbled signatures and initials, including one that clearly shows 'G. U.'. On the far right, there is a signature that looks like 'Jor' and another below it that looks like 'H.C.'. The signatures are scattered across the bottom half of the page, below the main text.

Livello	A Importo 1° giorno ferie Luglio 2008	B Importo 1° e 2° giorno ferie Gennaio 2009	C Importo 1°, 2° e 3° giorno ferie Gennaio 2010
1	39,46	78,92	118,38
2B	43,85	87,70	131,55
2A	48,74	97,48	146,22
3B	48,93	97,86	146,79
3A	51,33	102,66	153,99
4B	53,02	106,04	159,06
4A	54,68	109,36	164,04
5B	57,17	114,34	171,51
5A	59,70	119,40	179,10
6B	62,81	125,62	188,43
6A	65,84	131,68	197,52
7B	69,20	138,40	207,60
7A	72,77	145,54	218,31
8 e Quadro	80,77	161,54	242,31

A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell'importo relativo ai tre giorni di ferie di cui alla colonna C, avverrà in modo strutturale con le competenze del mese di gennaio.  
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi sopraindicati, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'arco dell'anno.

C) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell'art. 21 CCNL 22.5.2003.

A detto personale, che non fruendo dei giorni festivi supplementari spettano due giornate di ferie, quest'ultime vengono recuperate con le medesime modalità nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009.

Qualora l'orario settimanale dei lavoratori assunti nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, sia ripartito su cinque giorni, agli stessi viene recuperata una sola giornata di ferie.

\*\*\*

#### Art. 23 – Banca delle ore

L'articolo 23 del CCNL 22.5.2003 è modificato come segue.

1. E' istituita a livello aziendale la "Banca delle ore", nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore

prestate oltre le prime 120 ore dell'anno. E' facoltà del singolo lavoratore, con richiesta scritta, di far confluire in tale istituto anche le ore prestate prima del tetto fissato dal presente comma.

2. L'azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
3. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni.
4. L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 1 è effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
5. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:
  - a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
  - b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
6. Le ore assegnate sono scomutate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
7. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali.
8. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.  
Nel caso in cui l'applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all'unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.
9. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7.
10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 1 sono fruito normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.  
Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruito nel primo semestre dell'anno solare seguente.  
Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall'azienda entro il secondo semestre del medesimo anno.  
Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro.



In quest'ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all'interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale relativa al precedente mese di dicembre.

In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.

11. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell'impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi.

Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l'azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull'attuazione di quanto stabilito dal comma 10.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti convengono di incontrarsi per esaminare eventuali novità legislative intervenute in materia di orario di lavoro.

The lower half of the page contains several handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red). On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there are several initials, including one that appears to be 'Lu' and another that looks like 'H. P. P.'. On the right side, there are more initials, including one that looks like 'X' and another that looks like 'G. B.'. At the bottom right, there is a large, stylized signature in black ink.

**CAP. VI - TRATTAMENTO ECONOMICO**

**Indennità Area conduzione**

All'art. 29 del CCNL 22.5.2003 sono aggiunte le seguenti lettere m) ed n):

- m) indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell'Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione;
- n) indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell'Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie, per ogni giornata di effettiva prestazione, in concorso con altro operatore".

Dette indennità sono corrisposte a partire dall'1.5.2008 e sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il TFR.

- I dipendenti in forza al 1° maggio 2008, inquadrati alla data del 30.04.2008 nel livello 5 dell'Area impianti officina, ai quali è corrisposta l'indennità di cui alla nota a verbale posta in calce al citato livello, stabilita dall'art.14 del CCNL 22.05.2003, sono inquadrati dall' 1.05.2008 con la qualifica di Capo Turno Impianto nel livello 6, parametro B, dell'Area tecnica ed amministrativa, con contestuale assorbimento della predetta indennità nella nuova retribuzione base parametrica attribuita.
- La citata indennità è abrogata a decorrere dall'1.05.2008.
- I dipendenti in forza al 1° maggio 2008, inquadrati alla data del 30.4.2008 nel livello 6 dell'Area tecnica e amministrativa con la qualifica di capo impianto, sono inquadrati dall'1.5.2008 con la stessa qualifica nel livello 7, parametro B, della medesima area.

**Art. 68 – Trattamento fine rapporto di lavoro**

A) Per il personale assunto a far data dal 1° maggio 2008, l'art.68 del CCNL 22.5.2003 è sostituito dal seguente:

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge 29.5.1982, n. 297, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al dipendente un trattamento di fine rapporto i cui elementi retributivi sono costituiti dagli istituti tassativamente di seguito indicati:

- a) Retribuzione base parametrica;
- b) Aumenti periodici di anzianità, con esclusione fino a concorrenza dell'importo corrispondente al valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità per ogni livello d'inquadramento;
- c) eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
- d) eventuale assegno ad personam;
- e) 14^ mensilità;
- f) Indennità di funzione per i quadri di cui all'art. 14;
- g) Compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo;
- h) Indennità di sgombero neve, di cui all'art. 29, lett. E).

2. In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto giusta le disposizioni di cui all' art. 2122 del Codice Civile.

B) Al personale in servizio alla data del 30 aprile 2008, viene mantenuto il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 68 del CCNL 22.5.2003.

Viene inserita nell'elenco di cui al punto 2 del citato art. 68 la voce retributiva: "Compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo".

Sono soppresse dall'elenco di cui al punto 2 del citato art. 68 le seguenti voci retributive:

- la voce n.7 "indennità maneggio denaro";
- la voce n.23 "oltre ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base di calcolo utile per la determinazione del TFR tutti i compensi o le indennità previsti per legge qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa continuativa".


#### NOTA A VERBALE

1) Per quanto riguarda il computo dell'indennità di anzianità maturata al 31.05.1982, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 46, par. A), punto 1, del CCNL 31.10.1995.

2) Secondo quanto disposto dal Verbale di accordo 25.05.1997, punto 1, lett. B) - con il quale le parti stipulanti hanno convenuto di costituire il Fondo Previambiente - la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del TFR, a far data dall' 1-01-1998.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE


Le parti si impegnano a fornire entro e non oltre il 30 settembre 2008, una interpretazione in merito alla corretta definizione del "lavoro notturno fisso e continuativo".

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. There are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive or stylized marks. The signatures are scattered across the lower half of the page, below the 'DICHIARAZIONE A VERBALE' section.

## ALLEGATO 7

Le parti stipulanti concordano quanto segue:

1. Le disposizioni di cui all'Allegato n. 3 troveranno attuazione, da parte delle imprese che applicano il CCNL del settore dei servizi ambientali.
2. In assenza della soluzione di cui al precedente punto 1), ovvero qualora sul tavolo negoziale FISE altra eventuale soluzione contrattuale non risulti idonea a mantenere ovvero a determinare contemporanee condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese e società che operano in regime di appalto/affidamento nel mercato dei servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del presente CCNL, Federambiente non darà applicazione al citato Allegato n. 3, avvalendosi della facoltà di recesso ex art. 1373 del codice civile.
3. In relazione a quanto previsto al punto 2) della Parte Normativa di cui a pagina 3 dell'accordo di rinnovo 30 giugno 2008, qualora le OO.SS. stipulanti sottoscrivano con modifiche gli Allegati nn. 1, 2, 4 o articolati contrattuali di identico o analogo contenuto ovvero confermino clausole contrattuali previgenti tutti applicabili nel settore dei servizi ambientali, tali clausole, se valutate di miglior favore per le aziende che applicano il presente CCNL, sostituiranno le omologhe clausole degli Allegati nn. 1, 2, 4 ovvero si aggiungeranno a quest'ultime, previa comunicazione di Federambiente alle OO.SS. stipulanti.
4. La facoltà di recesso di cui al punto 2 sarà esercitata con formale comunicazione inviata da Federambiente alle OO.SS. firmatarie entro 30 giorni dalla data di stipula di accordi di rinnovo di CCNL dei servizi ambientali sottoscritti dalle stesse OO.SS., le quali trasmetteranno tempestivamente a Federambiente copia dei predetti accordi.  
Decorsi 30 giorni, si produrranno gli effetti di cui ai punti 2) e 3) che precedono.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky. There are approximately 10-12 distinct signatures visible, representing the various OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) mentioned in the text above.

## PARTE ECONOMICA

In applicazione di quanto previsto dall'Accordo del 5 aprile 2008, l'aumento a regime, viene confermato nella misura di € 206,00 riferita al 3° livello A , secondo i valori parametrali, le scansioni temporali e le quantità di seguito riportate.


In merito ai € 2,00 che rappresentano il differenziale parametrale indicato nel sopracitato Accordo, le parti concordano di destinare € 1,00 al Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, ed € 1,00 per incrementare l'importo annuale in cifra fissa della somma fissata per ogni fase di recupero di una giornata di ferie che viene quantificata in € 51,33 al 3° livello A.

### A) AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI – BIENNIO 2007 / 2008

1. Per il primo biennio 2007 – 2008, ai lavoratori di livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base parametrale mensile da corrispondersi nei valori e secondo le decorrenze che seguono:

- € 49,00 dall' 1.5.2008                      ai lavoratori in forza alla medesima data
- € 50,00 dall'1.10.2008                    ai lavoratori in forza alla medesima data

Conseguentemente, gli aumenti delle retribuzioni base parametrali mensili per i vari livelli e le correlate retribuzioni base parametrali mensili sono determinati nei valori e secondo le decorrenze di cui alle due tabelle seguenti e spettano ai lavoratori in servizio alle corrispondenti date:



## AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI BIENNIO 2007/2008

TABELLA "A"

L I V E L L I	P A R A M E T R I	Retribuzione Base Parametrica		Retribuzione base parametrica		Aumento retributivo mensile		Retribuzione base parametrica
		31.12.2006	31.12.2006	01.05.2008	01.05.2008	01.05.2008	01.05.2008	
Quadro	204,67	2.404,56	230	2.702,19	86,65	2.788,84	88,41	2.877,25
8	204,67	2.404,56	204,67	2.404,56	77,10	2.481,66	78,68	2.560,34
7A	184,41	2.166,53	184,41	2.166,53	69,47	2.236,00	70,89	2.306,89
7B	175,36	2.060,15	175,36	2.060,15	66,06	2.126,21	67,41	2.193,62
6A	166,84	1.960,11	166,84	1.960,11	62,85	2.022,96	64,13	2.087,09
6B	159,15	1.869,75	159,15	1.869,75	59,96	1.929,71	61,18	1.990,89
5A	151,29	1.777,39	151,29	1.777,39	56,99	1.834,38	58,16	1.892,54
5B	144,86	1.701,85	144,86	1.701,85	54,57	1.756,42	55,69	1.812,11
4A	138,57	1.628,02	138,57	1.628,02	52,20	1.680,22	53,27	1.733,49
4B	134,36	1.578,50	134,36	1.578,50	50,62	1.629,12	51,65	1.680,77
3A	130,07	1.528,15	130,07	1.528,15	49,00	1.577,15	50,00	1.627,15
3B	124	1.456,81	124	1.456,81	46,71	1.503,52	47,67	1.551,19
2A	123,51	1.451,07	123,51	1.451,07	46,53	1.497,60	47,48	1.545,08
2B	111,11	1.305,39	111,11	1.305,39	41,86	1.347,25	42,71	1.389,96
1	100	1.174,84	100	1.174,84	37,67	1.212,51	38,44	1.250,95

**B) AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI – BIENNIO 2009 / 2010**

1. Per il secondo biennio 2009 – 2010, ai lavoratori di livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base parametrica mensile da corrispondersi nei valori e secondo le decorrenze che seguono:

- € 30,00 dall'1.3.2009 ai lavoratori in forza alla medesima data
- € 35,00 dall'1.10.2009 ai lavoratori in forza alla medesima data
- € 34,00 dall'1.5.2010 ai lavoratori in forza alla medesima data

Conseguentemente, gli aumenti delle retribuzioni base parametriche mensili per i vari livelli e le correlate retribuzioni base parametriche mensili sono determinati nei valori e secondo le decorrenze di cui alle due tabelle seguenti e spettano ai lavoratori in servizio alle corrispondenti date:

**AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI BIENNIO 2009/2010**

TABELLA "B"

LIVELLI	PARAMETRI	Retribuzione Base Parametrica	Aumento retributivo Mensile	Retribuzione base parametrica	Aumento retributivo mensile	Retribuzione base parametrica	Aumento retributivo mensile	Retribuzione base parametrica
		01/01/2009	01/03/2009	01/03/2009	01/10/2009	01/10/2009	01/05/2010	01/05/2010
Quadro	230	2.877,25	53,05	2.930,30	61,89	2.992,19	60,12	3.052,31
8	204,67	2.560,34	47,21	2.607,55	55,07	2.662,62	53,5	2.716,12
7A	184,41	2.306,89	42,53	2.349,42	49,62	2.399,04	48,2	2.447,24
7B	175,36	2.193,62	40,45	2.234,07	47,19	2.281,26	45,84	2.327,10
6A	166,84	2.087,09	38,48	2.125,57	44,89	2.170,46	43,61	2.214,07
6B	159,15	1.990,89	36,71	2.027,60	42,83	2.070,43	41,6	2.112,03
5A	151,29	1.892,54	34,89	1.927,43	40,71	1.968,14	39,55	2.007,69
5B	144,86	1.812,11	33,41	1.845,52	38,98	1.884,50	37,87	1.922,37
4A	138,57	1.733,49	31,96	1.765,45	37,29	1.802,74	36,22	1.838,96
4B	134,36	1.680,77	30,99	1.711,76	36,15	1.747,91	35,12	1.783,03
3A	130,07	1.627,15	30,00	1.657,15	35,00	1.692,15	34,00	1.726,15
3B	124	1.551,19	28,6	1.579,79	33,37	1.613,16	32,41	1.645,57
2A	123,51	1.545,08	28,49	1.573,57	33,23	1.606,80	32,29	1.639,09
2B	111,11	1.389,96	25,63	1.415,59	29,9	1.445,49	29,04	1.474,53
1	100	1.250,95	23,06	1.274,01	26,91	1.300,92	26,14	1.327,06

Per effetto della stipulazione del presente Accordo di rinnovo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) erogata, cessa alla data del 30.4.2008.

**C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO / APRILE-2008 – TABELLA A**

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 22.5.2003 a totale compensazione del periodo 1.1.2008 – 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria di cui alla Tabella "A" colonna D) da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.
2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati secondo i criteri illustrati al punto 3): dal compenso forfetario teorico di cui alla colonna A) della tabella "A", individuato convenzionalmente dalle parti, viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008 la cui misura è indicata alla colonna B) e si determina l'una tantum forfetaria di cui alla colonna C).

**" UNA TANTUM " 1.01.2008 - 30.04.2008**

**Tabella "A"**

Livello	Parametro 31.12.2006	Una tantum forfetaria teorica		I.V.C.		Una tantum (al netto I.V.C.)		Una tantum Unica Tranche	
		01.01.2008 30.04.2008	01.01.2008 30.04.2008	01.01.2008 30.04.2008	01.01.2008 30.04.2008	01.01.2008 30.04.2008	01.01.2008 30.04.2008	01.01.2008 30.04.2008	30.06.2008
		A	B			(A - B) = C		D	
1	100,00	200,76	47,00			153,76		153,76	
2B	111,11	223,05	52,20			170,85		170,85	
2A	123,51	247,95	58,04			189,91		189,91	
3B	124,00	248,95	58,28			190,67		190,67	
3A	130,07	261,12	61,12			200,00		200,00	
4B	134,36	269,76	63,16			206,60		206,60	
4A	138,57	278,19	65,12			213,07		213,07	
5B	144,86	290,82	68,08			222,74		222,74	
5A	151,29	303,71	71,08			232,63		232,63	
6B	159,15	319,51	74,80			244,71		244,71	
6A	166,84	334,94	78,40			256,54		256,54	
7B	175,36	352,04	82,40			269,64		269,64	
7A	184,41	370,24	86,68			283,56		283,56	
8	204,67	410,91	96,20			314,71		314,71	



## D) COMPENSI FORFETTARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 22.5.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfettaria di cui alla tabella "B", colonne D) ed E).
2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati secondo i criteri illustrati al punto 3): dal compenso forfettario teorico di cui alla colonna A) della tabella "B", individuato convenzionalmente dalle parti, viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007 la cui misura è indicata alla colonna B).

" UNA TANTUM " 01.01.2007 - 31.12.2007

Tabella " B "

Livello	Parametro 31.12.2006	Una tantum forfettaria teorica Anno 2007 A	I.V.C. Anno 2007 B	Una tantum Anno 2007 (al netto I.V.C.) ( A - B ) = C	Una tantum 1° tranche Anno 2007 30.11.2008 D	Una tantum 2° tranche Anno 2007 30.05.2009 E
1	100,00	479,48	110,45	369,03	169,14	199,89
2B	111,11	532,70	122,67	410,03	187,93	222,10
2A	123,51	592,20	136,41	455,79	208,90	246,89
3B	124,00	594,55	136,95	457,60	209,73	247,87
3A	130,07	623,64	143,64	480,00	220,00	260,00
4B	134,36	644,25	148,41	495,84	227,26	268,58
4A	138,57	664,41	153,04	511,37	234,38	276,99
5B	144,86	694,56	159,98	534,58	245,02	289,56
5A	151,29	725,34	167,03	558,31	255,89	302,42
6B	159,15	763,10	175,78	587,32	269,19	318,13
6A	166,84	799,93	184,24	615,69	282,19	333,50
7B	175,36	840,77	193,64	647,13	296,60	350,53
7A	184,41	884,22	203,69	680,53	311,91	368,62
8	204,67	981,37	226,07	755,30	346,18	409,12

3. I compensi forfettari di cui alla tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria - saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di novembre 2008 e del mese di maggio 2009, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 ed anche

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso di cui alla colonna D);
- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso di cui alla colonna E).

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

## DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI FORFETTARI DI CUI ALLE PRECEDENTI TABELLE "A" e "B"

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfettari di cui alle tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.
2. I compensi forfettari di cui alle tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.
3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfettari di cui alle predette tabelle "A" e "B".

### Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi forfettari di cui alla tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.
2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento.

\* \* \*

### Aumento Indennità Integrativa Mensile

L'Indennità Integrativa Mensile di € 11,00 di cui all'articolo 29, lettera L) del CCNL 22.5.2003, è aumentata:

- a € 15,00 complessivi dall'1/10/2008;
- a € 19,00 complessivi dall'1/5/2010.

### Validità clausole contrattuali del CCNL 22.5.2003

Per quanto non modificato, integrato o sostituito dal presente Accordo di rinnovo, restano in vigore le disposizioni contrattuali del CCNL 22.5.2003, con particolare riguardo agli artt. 69 e 70.



### Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali.
2. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Protocollo 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.  
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali.
3. La parte economica si intende composta da due distinti bienni ed è integralmente rinnovata sia per il 1° biennio 2007/2008 sia per il 2° biennio 2009/2010.


\* \* \*

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI


Federambiente e le OO.SS stipulanti il presente accordo di rinnovo, auspicano che nel più breve tempo possibile, si arrivi alla definizione del CCNL unico di settore, il quale rappresenti lo strumento condiviso di regolazione del mercato per accrescere la difesa dell'ambiente, tutelare gli addetti del settore e rispondere in modo adeguato alla esigenze degli utenti.

In questo quadro di prospettiva unitaria del CCNL, le OO.SS., in applicazione dell'Accordo Interconfederale 23.7.1993, si riservano al termine del primo biennio 2007 - 2008 di richiedere una verifica sullo scostamento eventualmente intervenuto tra il tasso di incremento dei salari e l'inflazione effettivamente verificatasi.

FEDERAMBIENTE

  
Massimo Pizzoli  
Se  
D  
M


FP - CGIL

  
FIT - CISL

UILTRASPORTI




FIADEL

  
Vignico

**NOTA A VERBALE DI FEDERAMBIENTE 30 giugno 2008**


Il totale degli importi che le imprese associate a Federambiente abbiano eventualmente corrisposto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali dovrà essere detratto fino a concorrenza dagli aumenti retributivi e dalla una tantum definiti dall'Accordo di rinnovo 30 giugno 2008.

Il presente accordo sarà validato successivamente alla ratifica per approvazione da parte degli Organi Direttivi di Federambiente

The image shows four handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. The largest signature is on the right, followed by a smaller one in the middle, and two smaller ones on the left.

**DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.**

In merito al punto 4, lett. d) (compensi forfetari), le OO.SS. esprimono il proprio dissenso, ritenendo che le quote di "una tantum" stabilite, debbano essere riconosciute anche ai lavoratori usciti dalle aziende nel periodo dal 30 giugno 2008 al periodo 30 maggio 2009.

The image shows several handwritten signatures in black ink, representing the trade unions (OO.SS.). The signatures are written in a cursive style and are scattered across the lower right portion of the page.